

N.123299 REP.

N.26235 RACC.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quattro del mese di marzo.

4 marzo 1999

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2.
Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

sono di persona comparsi:

- Garattini Annamaria, nata a Pisogne il 28 settembre 1948, domiciliata per la carica presso la Casa Municipale in Lovere, Via Paglia n.12, pensionata, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Sindaco "pro-tempore" del:

"COMUNE DI LOVERE"

(C.F.: 81003470168), munita degli idonei poteri in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 21 novembre 1997 n.60, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, delibera che, in copia certificata conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- Contessi Claudio, nato a Sovere il giorno 8 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, impiegato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della:

"COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO"

con sede legale in Lovere, Via G.Marconi n.23, (C.F.: 81003080165), munito degli idonei poteri in forza di delibera dell'assemblea generale in data 27 ottobre 1997, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, delibera che, in copia certificata conforme, al presente atto si allega sotto la lettera "B". Della loro identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, e gli stessi, avendo, col mio consenso, in modo espresso e concorde rinunciato all'assistenza dei testi a quest'atto,


convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita fra le dette parti una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"L'ORA S.R.L."

2) La sede legale della Società è in Lovere, Via G.Paglia n.12.

3) La Società ha per oggetto la realizzazione e successiva gestione delle attrezzature e degli impianti turistici, sportivi, ricreativi e di ristorazione, alberghieri e di servizio previste nel progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale di Lovere in data 18 marzo 1997 (delibera n.141) e dell'Assemblea della Comunità Montana Alto Sebino in pari data (delibera n.17) e del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Lovere con la delibera in data 29 gennaio 1998 (delibera n.27) e delle altre opere ed attività con essi



compatibili che si renderanno opportune a beneficio di tutta la popolazione locale ed in funzione della promozione di un'economia turistica di Lovere e dell'Alto Sebino e quant'altro meglio specificato nello statuto sociale che sarà qui allegato.

4) Il capitale sociale viene stabilito in L.150.000.000 (centocinquantamiloni) e viene sottoscritto dai soci come segue:

- "COMUNE DI LOVERE" per L.100.000.000 (centomiloni);
- "COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO" per L. 50.000.000 (cinquantamiloni).

5) Il versamento dei tre decimi del capitale sociale pari a L.45.000.000 (quarantacinquemiloni) è fatto constare dalla ricevuta della "Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l." - Filiale di Lovere, in data 4 marzo 1999, che da me vista sarà esibita alle competenti Autorità.

Le parti dichiarano che i residui sette decimi del capitale sociale, pari a L.105.000.000 (centocinquemiloni) sono già stati versati nella cassa sociale, per cui il capitale sociale di Lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) risulta interamente sottoscritto e versato.

6) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

7) La Società sarà retta da quanto stabilito in questo atto e nello statuto che, da me letto alle Parti e previo le debite sottoscrizioni, si allega al presente atto sotto la lettera "C" quale sua parte integrante e sostanziale.

8) L'Amministrazione della Società è attualmente riservata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri al quale spettano i poteri di cui allo statuto sociale.

9) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione - in carica per il triennio 1999/2000/2001 e, comunque, fino all'approvazione del Bilancio che verrà chiuso al 31 dicembre 2001 - vengono nominati i signori:

- Vasconi Vasco, nato a Milano il 20 gennaio 1940 - Consigliere;
- Canu Avv. Silvano, nato a Vilminore di Scalve il 18 maggio 1943 - Consigliere;
- Giordani Ing. Carlo, nato a Lovere il 23 dicembre 1959 - Consigliere;
- Maj Sergio, nato a Lovere il 2 luglio 1945 - Consigliere;
- Martino Prof. Nino, nato a Santa Ninfa il 2 gennaio 1932 - Consigliere;
- Luna Avv. Edoardo, nato a Bergamo il 27 dicembre 1959 - Consigliere;
- Minelli Aurelio, nato a Riva di Solto il 20 agosto 1948 - Consigliere;
- Vigani Giovanbattista, nato a Sovero il 17 marzo 1953 - Consigliere;

- Zerbo Luigi, nato a Lovere il 6 dicembre 1942 - Consigliere.

10) Gli esercizi sociali chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno, il primo il 31 dicembre 1999.

11) Non si procede alla nomina del Collegio Sindacale.

12) Il Consigliere di Amministrazione signor Vasco Vasconi, viene sin da ora autorizzato ad apportare al presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni, aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'autorità in sede di omologazione.

13) Spese e imposte del presente atto, inerenti e dipendenti, ammontanti a circa L.6.500.000, sono a carico della Società qui costituita e si richiede che le relative imposte vengano riscosse dagli uffici competenti anche prima dell'omologazione.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che, pubblicandolo, ho chiaramente letto alle parti che, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e pienamente approvandolo con me lo sottoscrivono in fine all'atto e sull'altro foglio.

Quest'atto, a mia cura e direzione, è stato, ai sensi di Legge, dattiloscritto da persona a me fida, su due fogli per cinque intere facciate e sin qui della presente sesta.

F.to Annamaria Garattini

F.to Claudio Contessi

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

Allegato "C" al N.123299 Rep./N.26235 Racc.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"L'ORA S.R.L."

Art.2) - La Società ha sede legale in Lovere, Via G.Paglia n.12.

Art.3) - La Società è costituita, ai sensi dell'art.22 (come modificato dalla Legge 15 maggio 1997 n.127) e dell'art.23 della Legge n.142 in data 8 giugno 1990, al fine di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere del progetto d'intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato con DPGR Lombarda n.53622 in data 8 aprile 1997 che viene realizzato con il finanziamento dei contributi pubblici dell'Unione Europea programma "Resider II" misura 7/a (anni 1994/1997), oltre che con mezzi del Comune di Lovere e della Comunità Montana Alto Sebino.

La Società ha quindi ad oggetto la realizzazione e successiva gestione delle attrezzature e degli impianti turistici, sportivi, ricreativi e di ristorazione, alberghieri e di servizio previste nel progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale di Lovere in data 18 marzo 1997 (delibera n.141) e dell'Assemblea della Comunità Montana Alto Sebino in pari data (delibera n.17) e del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Lovere con la delibera in data 29 gennaio 1998 (delibera n.27) e delle altre opere ed attività con essi compatibili che si renderanno opportune a beneficio di tutta la popolazione locale ed in funzione della promozione di un'economia turistica di Lovere e dell'Alto Sebino.

Per la realizzazione dei propri fini e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari connesse all'attività sociale in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più idonee ed utili dall'Organo Amministrativo, anche assumendo o concedendo in via non prevalente partecipazioni azionarie, interessenze o quote in altre Società, aziende od enti, sia direttamente sia indirettamente.

La Società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo, purchè dette operazioni siano relative allo sviluppo dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse in via prevalente sia l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art.4, comma 2 del D.L.3 maggio 1991 n.143, convertito con modificazioni nella Legge n.197 del 5 luglio 1991, sia l'esercizio delle attività di cui all'art.106 del D.L.vo 385/93 ed all'Art.1 della Legge

n.1 del 2 gennaio 1991.

Art.4) - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci ha inoltre facoltà di sciogliere anticipatamente la Società a termini di Legge.

CAPITALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Lire 150.000.000 (centocinquanta milioni), diviso in quote ai sensi di Legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Lire 1.000 di quota.

Art.6) - La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche in misura non proporzionale alla quota da ciascun socio posseduta. Tali fondi potranno essere acquisiti a titolo di finanziamento fruttifero o infruttifero, nonché a titolo di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi art.43 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, sia in un caso che nell'altro con possibilità di restituzione, sulla base di quanto verrà deliberato dall'assemblea dei soci.

In caso di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi art.43 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale od a copertura delle perdite di esercizio.

Art.7) - Il capitale sociale potrà essere aumentato in funzione delle necessità operative della Società.

L'80% (ottanta per cento) del capitale sociale dovrà in ogni caso risultare intestato ad enti pubblici locali.

Possono entrare a far parte della Società soggetti privati con una misura massima del capitale che non superi il 20% (venti per cento) del capitale complessivo.

L'ingresso di soggetti privati nella Società sarà subordinato al consenso unanime dei soci e potrà essere realizzato mediante cessioni di quote o aumenti di capitale.

I soci fondatori dichiarano però fin d'ora di consentire l'ingresso tra i soci dei soggetti privati proprietari delle aree interessate all'intervento pubblico che hanno sottoscritto le convenzioni preliminari allegate all'Accordo di programma. Il prezzo di acquisto delle quote terrà conto del valore delle parti ideali del capitale netto, delle dotazioni finanziarie, del valore delle opere costruite e dell'eventuale avviamento maturato.

Art.8) - Le quote sociali sono indivisibili, mentre la loro trasferibilità totale o parziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

- le cessioni di quote appartenenti ai soci enti pubblici potranno avvenire a favore di soggetti privati a condizione che con essa la percentuale complessiva di capitale sociale dete-

nuta da soggetti privati non risulti superiore al 20%;

- il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota offerta.

Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, esso spetterà a ciascuno di essi in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata, all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio della Società e contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi dell'acquirente la quota.

L'Organo Amministrativo ne informerà prontamente i soci titolari del diritto di prelazione all'indirizzo risultante dal libro soci, a mezzo di lettera raccomandata A.R., affinché ciascuno di essi possa esercitare il diritto di prelazione, formalizzando per iscritto all'Organo Amministrativo stesso la propria volontà di acquisto della quota entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del predetto avviso.

Scaduto inutilmente tale termine il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto all'art.9 del presente statuto.

Decorso il termine di sei mesi, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare la prelazione, nei termini sopra esposti, prima di poter alienare la propria quota.

- Il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno e volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.

- Nel caso di comproprietà di una quota, per la morte del suo titolare i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Art.9) - In caso di disaccordo tra i soci sulla congruità del corrispettivo, in seguito a cessione, il valore verrà determinato inappellabilmente dagli arbitri così come stabilito all'art.25 del presente Statuto.

Nella determinazione del valore della quota, gli arbitri formularanno la valorizzazione sulla base della situazione patrimoniale-economica, redatta il giorno della comunicazione, tenendo conto dell'avviamento e secondo criteri di cessione aziendale.

Il valore indicato dall'alienante si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il 20% rispetto a quello determinato dal Collegio Arbitrale.

Art.10) - Per domicilio dei soci si intende quello risultante dal Libro Soci.

ASSEMBLEA

Art.11) - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio della Comunità Montana Alto Sebino, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.2484 Cod.Civ. e viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'assemblea stessa non elegga alla presidenza uno dei soci presenti.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea, ai sensi dell'art.2364 comma 2 Cod.Civ., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi in carica.

Ciascun socio può essere rappresentato in assemblea da una sola persona, fermo restando che la partecipazione alla formazione delle deliberazioni è comunque data in proporzione del valore delle quote possedute.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci di partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, per dirigere la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e per regolare le modalità di votazione.

Il Segretario è nominato dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

Art.12) - La Società è amministrata, secondo la deliberazione dell'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che durano in carica fino a revoca o a dimissioni, salvo che, all'atto della nomina non venga stabilita una durata temporale predeterminata.

Due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione verranno eletti dall'assemblea ordinaria da una lista di candidati proposta dal socio Comune di Lovere ed il residuo terzo da una lista proposta dal socio Comunità Montana Alto Sebino.

Gli Amministratori possono essere non soci.

Art.13) - In caso di ingresso nella Società di soci privati, il Consiglio di Amministrazione dovrà necessariamente essere composto o da cinque, o da sette o da nove membri.

In caso sia composto da cinque membri, tre verranno eletti da

una lista di candidati proposta dal socio Comune di Lovere, uno da una lista proposta dal socio Comunità Montana Alto Sebino ed uno da una lista proposta dai soci privati.

In caso sia composto da sette membri, quattro verranno eletti da una lista di candidati proposta dal socio Comune di Lovere, due da una lista proposta dal socio Comunità Montana Alto Sebino ed uno da una lista proposta dai soci privati.

In caso sia composto da nove membri, cinque verranno eletti da una lista di candidati proposta dal socio Comune di Lovere, due da una lista proposta dal socio Comunità Montana Alto Sebino e due da una lista proposta dai soci privati.

Art.14) - Il Presidente dovrà essere eletto dal Consiglio di Amministrazione obbligatoriamente tra i membri eletti, proposti dagli enti pubblici soci.

Art.15) - Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, riconvocando l'assemblea dei soci per le relative competenze.

Art.16) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano riservati tassativamente dalla Legge alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art.17) - Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere deliberati a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per atti di straordinaria amministrazione si intendono i seguenti: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e le operazioni immobiliari in genere; l'assunzione di mutui e di finanziamento sotto qualsiasi forma; l'assenso all'iscrizione di ipoteche ed alla loro postergazione; l'assunzione, la cessione e la concessione di partecipazioni sociali, e la prestazione di garanzie di ogni natura a favore di terzi; la stipulazione di contratti di acquisto, cessione e affitto d'azienda e di rami di aziende, la vendita e l'acquisto anche in forma di locazione finanziaria di beni strumentali superiori al valore del capitale sociale.

Per detti affari di straordinaria amministrazione, il Consiglio può delegare i poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato fissando le attribuzioni.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori anche "ad negotia", per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, decadrà dalla carica l'intero Consiglio e dovrà essere convo-

cata l'assemblea per le nuove nomine.

Art.18) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società in giudizio e nei rapporti con i terzi. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci l'Amministratore delegato più anziano, ovvero, in assenza di Amministratori delegati, il Consigliere più anziano.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Comunità Montana Alto Sebino, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto al Presidente da almeno due Consiglieri o da un Sindaco effettivo, se nominato.

La convocazione deve essere comunicata mediante lettera, telegramma o fax indicanti l'ordine del giorno e spediti al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni di ordinaria amministrazione dell'Organo Amministrativo, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o astensione, il voto dell'Amministratore Delegato più anziano, ovvero, in caso di assenza o di non nomina, il voto del Consigliere più anziano.

Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale da inserirsi nel Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art.19) - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; l'assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso un compenso in misura da determinarsi in sede assembleare, nonché un trattamento di fine mandato, nel rispetto delle leggi e decreti vigenti al momento della decisione.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di esterni.

Nella gestione della Società, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo espresso di redigere un programma annuale da inviare ai soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, contenente le scelte e gli obiettivi da conseguire con la specifica, tra l'altro:

- dell'indicazione delle linee di sviluppo sulle quali la Società intende perseguire gli obiettivi sociali e più in specifico dei rami d'attività in essere o da predisporre per lo sviluppo;

- i programmi di interventi in merito alle predette linee di sviluppo con le relative modalità di gestione in particolare

dell'aspetto finanziario;

- la previsione in merito alla determinazione delle eventuali tariffe dei servizi di gestione.

Art.21) - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, nessun Amministratore è vincolato dal divieto di cui all'Art. 2390 del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art.22) - La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, funzionante a norma di Legge e nominato quando obbligatorio per Legge o se stabilito dall'Assemblea ordinaria. Due membri effettivi ed uno supplente del Collegio Sindacale sono eletti da una lista di candidati proposta dal socio Comune di Lovere; l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente sono eletti da una lista di candidati proposta dal socio Comunità Montana Alto Sebino.

In caso di ingresso di soci privati la nomina di un membro effettivo verrà effettuata da una lista da costoro proposta, gli altri due membri effettivi verranno eletti uno da una lista proposta dal Comune di Lovere e l'altro da una lista proposta dalla Comunità Montana Alto Sebino.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per quanto concerne il funzionamento del Collegio si farà riferimento a quanto previsto dagli Artt. 2398 e seguenti del Codice Civile.

BILANCIO - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.23) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di Legge verranno formulati l'inventario ed il bilancio.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

- una quota stabilita dall'Organo Amministrativo, che non dovrà essere inferiore alla misura prevista dalla Legge ai sensi dell'art.2430 Cod.Civ. verrà assegnata al fondo di riserva legale;

- il residuo utile dovrà essere attribuito a capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea per la costituzione o ampliamento di eventuali riserve e fermo restando comunque lo scopo di reimpiego in attività concernenti lo scopo sociale.

Art.24) - In caso di scioglimento della Società da qualsiasi causa dipendente, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.25) - Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci e tra essi e la Società, in dipendenza ed in relazione all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione o alla risoluzione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, e per i successivi rapporti sociali, ad eccezione delle controversie che per la Legge non possono essere compromesse, saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte, ed il

terzo dai due così nominati, e in caso di loro disaccordo dal Presidente del Tribunale di Bergamo, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di quella parte che non provveda a nominarlo entro quindici giorni dalla richiesta fattale a norma dell'art.810 C.P.C.

Nel caso la controversia investa più di due parti ciascuna di esse procederà alla nomina di un arbitro e gli arbitri così nominati designeranno di comune accordo uno o due ulteriori arbitri così da formare un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di membri.

Nell'eventuale inerzia o disaccordo provvederà il Presidente del Tribunale di Bergamo.

Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente stabilito, le norme del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia secondo diritto.

Art.26) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.

F.to Annamaria Garattini

F.to Claudio Contessi

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

* * * * *

REGISTRATO a BERGAMO in data 11 marzo 1999 al N.2731 Serie 1
Esatte Lire 1.479.000.=

OMOLOGATO a BERGAMO il 23 marzo 1999 al N.1085/99 R.R.
al N.1892 CRON.

DEPOSITATO in data 8 aprile 1999
al REGISTRO DELLE IMPRESE di BERGAMO
al N.20886/1999 R.I.
al N.314793 R.E.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BERGAMO Li **30 GEN. 2001**

